



Comune di Airolo



Via San Gottardo 85
6780 Airolo

www.comuneairolo.ch
mail: comune@airolo.ch

telefono 091 873 81 20
IBAN: CH81 0900 0000 6500 0694 01

REGOLAMENTO SUL CIMITERO DI AIROLO

| | |
|--|----|
| TITOLO I – DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE | 3 |
| Art. 1 - Proprietà e concessioni | 3 |
| Art. 2 - Competenze..... | 3 |
| Art. 3 - Delega | 3 |
| Art. 4 - Registro..... | 3 |
| TITOLO II – COMPOSIZIONE E UTILIZZAZIONE DEL CIMITERO | 3 |
| Art. 5 - Composizione del cimitero..... | 3 |
| Art. 6 - Campo comune per sepolture di persone adulte | 4 |
| Art. 7 - Sepolture per bambini..... | 4 |
| Art. 8 - Loculi per urne cinerarie | 4 |
| Art. 9 - Tombe di famiglia con sepolture | 4 |
| Art. 10 - Ossario comunale | 4 |
| TITOLO III – CONCESSIONI | 4 |
| Art. 11 - Diritto a concessioni di tumulazioni..... | 4 |
| Art. 12 - Effetto della concessione | 5 |
| Art. 13 - Richiesta di concessioni..... | 5 |
| Art. 14 - Durata, scadenza e rinnovi della concessione..... | 5 |
| Art. 15 - Concessioni per ricordi funerari | 5 |
| Art. 16 - Scadenza ossario comunale..... | 5 |
| TITOLO IV – OBBLIGHI | 6 |
| Art. 17 - Obbligo di erigere un monumento funebre | 6 |
| Art. 18 - Costruzione ed estetica dei monumenti..... | 6 |
| Art. 19 - Dimensione delle fosse e dei monumenti funebri | 6 |
| Art. 20 - Loculi cinerari..... | 6 |
| Art. 21 - Struttura delle urne cinerarie e dei feretri..... | 7 |
| Art. 22 - Obblighi dell'affossatore..... | 7 |
| Art. 23 - Altre disposizioni relative ai monumenti..... | 7 |
| Art. 24 - Responsabilità | 7 |
| Art. 25 - Manutenzione | 8 |
| Art. 26 - Pulizia e ordine | 8 |
| Art. 27 - Fiori ed arbusti | 8 |
| TITOLO V – TECNICHE DI TUMULAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPURGHII | 8 |
| Art. 28 - Tecniche di tumulazione | 8 |
| Art. 29 - Autorizzazioni per tumulazioni | 8 |
| Art. 30 - Avviso di spurgo e intenzioni degli eredi..... | 8 |
| Art. 31 - Autorizzazioni per esumazioni | 9 |
| TITOLO VI – ORDINAMENTO DI POLIZIA..... | 10 |
| Art. 32 - Veto lavori | 10 |
| Art. 33 - Accesso al cimitero | 10 |
| Art. 34 - Servizio funebre | 10 |
| Art. 35 - Camera mortuaria | 10 |
| Art. 36 - Danni e responsabilità | 10 |

| | |
|--|----|
| Art. 37 - Infrazioni | 10 |
| TITOLO VII – TASSE E TARIFFE..... | 11 |
| Art. 38 - Tasse | 11 |
| Art. 39 - Emolumenti al medico designato dal Comune..... | 11 |
| TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI..... | 12 |
| Art. 40 - Applicazione..... | 12 |
| Art. 41 - Contestazioni | 12 |
| Art. 42 - Deroghe | 12 |

REGOLAMENTO SUL CIMITERO DI AIROLO

(del 19 dicembre 2022)

Il Consiglio comunale del Comune di Airolo, in applicazione dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e sulla base delle norme generali capitolo 6 della raccolta delle leggi concernente sanità, polizia sanitaria, assistenza sanitaria e intervento sociale, nonché della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987

decreta:

TITOLO I – DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Proprietà e concessioni

Il cimitero è di proprietà del Comune.

Le concessioni di inumazioni o di deposito di urne cinerarie si riferiscono all'uso e non danno diritto alla proprietà.

Art. 2 - Competenze

L'amministrazione del cimitero è affidata al Municipio di Airolo e sono di sua competenza la sorveglianza, la manutenzione, la pulizia, la gestione, l'ordine e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni fatte ai singoli privati.

Il credito necessario all'amministrazione è iscritto ogni anno in preventivo ed esaminato assieme agli altri conti del comune.

Art. 3 - Delega

Il Municipio ha la facoltà di delegare a terzi l'esecuzione dei suoi compiti.

Art. 4 - Registro

Il Municipio tiene un registro delle concessioni, tumulazioni (con questo termine s'intendono sia le inumazioni sia le cremazioni con il deposito delle urne cinerarie nelle tombe o nei loculi cinerari) ed esumazioni.

TITOLO II – COMPOSIZIONE E UTILIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 5 - Composizione del cimitero

L'area del cimitero di Airolo è suddivisa in:

- a) area della cappella comprensiva di loculi;
- b) area del campo superiore, tra la cappella e la strada cantonale:
 1. campo comune per sepolture di persone adulte;
 2. loculi cinerari;
- c) area del campo inferiore, a sud della cappella:
 1. tombe di famiglia;
 2. archivio dei monumenti funerari;
 3. loculi cinerari;
 4. campo per sepolture di bambini fino all'età di 10 anni;
- d) area dell'ossario comunale.

In casi eccezionali, il Municipio ha facoltà di procedere a tumulazioni in luoghi diversi da quelli sopra indicati.

Art. 6 - Campo comune per sepolture di persone adulte

Per le sepolture in campo comune le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o da chi per esso delegato.

Nelle tombe esistenti vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21.

Art. 7 - Sepolture per bambini

Le sepolture dei bambini fino all'età di 10 anni hanno luogo nel settore apposito, secondo le indicazioni del Municipio.

Nelle sepolture del campo bambini non è concessa la possibilità di depositare urne cinerarie, fatta l'eccezione secondo l'art. 28.

Art. 8 - Loculi per urne cinerarie

In ogni loculo possono essere depositate un massimo di due urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri.

La sequenza e relativa attribuzione è di competenza esclusiva del Municipio.

Il Municipio può disporre, a sue spese, lo spostamento delle urne per motivi pratico-funzionale.

Art. 9 - Tombe di famiglia con sepolture

Le tombe di famiglia con sepolture possono essere assegnate tenuto conto della disponibilità al momento della richiesta.

Art. 10 - Ossario comunale

Nell'ossario comunale vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni qualora gli eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti da cremazioni i cui eredi richiedono appositamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

TITOLO III – CONCESSIONI

Art. 11 - Diritto a concessioni di tumulazioni

Il Municipio è competente per il rilascio dell'autorizzazione alla concessione di tumulazione.

Nel cimitero vengono accolte tutte le salme o le ceneri di domiciliati, attinenti e patrizi, senza distinzione di nazionalità e religione.

Vengono inoltre accolte le salme o le ceneri di persone decedute nel territorio giurisdizionale del Comune

Il Municipio può concedere la tumulazione anche a defunti che non rientrano nelle casistiche sopraccitate, purché la persona defunta abbia avuto legami con la realtà del luogo.

Art. 12 - Effetto della concessione

Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale legato alla persona defunta.

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista.

Art. 13 - Richiesta di concessioni

La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio indicando, nome, cognome, attinenza, anno di nascita e di morte e ultimo domicilio della persona defunta. Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante degli eredi (nominativo e indirizzo) a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e obblighi derivanti dalla concessione.

Le concessioni per tumulazioni, ai sensi dell'art. 1, sono rilasciate dopo il decesso.

Art. 14 - Durata, scadenza e rinnovi della concessione

La durata e la scadenza della concessione sono regolate all'interno dell'Ordinanza.

Per le sepolture nel campo comune la scadenza della concessione viene calcolata dalla data dell'inumazione.

Per le sepolture nelle tombe di famiglia la scadenza della concessione viene calcolata dalla data della prima tumulazione.

Per le urne cinerarie ubicate nei loculi la durata è calcolata a partire dalla data dell'ultima urna concessa.

Per le urne cinerarie depositate nel campo comune ai sensi dell'art. 6 la scadenza è calcolata a partire dalla data della tumulazione.

Il Municipio può concedere il rinnovo oppure, nel caso di tre rinnovi già avvenuti, può decidere di lasciare la tomba o le urne nei loculi se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove tumulazioni.

I rinnovi avvengono in forma scritta dando seguito all'avviso di scadenza inviato per raccomandata per il tramite del Municipio al rappresentante degli eredi (un anno prima della scadenza). Il rappresentante degli eredi deve comunicare per iscritto entro 60 giorni la richiesta di rinnovo.

Alla scadenza della concessione o nel caso di esumazioni, il posto lasciato libero ritorna a disposizione del Comune.

Art. 15 - Concessioni per ricordi funerari

I monumenti o gli infissi nel terreno di valore storico, artistico e culturale possono essere mantenuti e conservati nell'archivio dei monumenti funerari, ciò su decisione del Municipio che può avvalersi del parere di un esperto.

Art. 16 - Scadenza ossario comunale

L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, è facoltà del Municipio procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario (cremati in forma mista e non singolarmente). Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

TITOLO IV – OBBLIGHI

Art. 17 - Obbligo di erigere un monumento funebre

Al concessionario di una sepoltura è intimato l'obbligo di allestire un monumento funebre entro tre anni dalla concessione. In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria e ad inoltrare agli eredi le spese per l'allestimento.

Art. 18 - Costruzione ed estetica dei monumenti

Per la costruzione di tombe e/o la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto, il quale rilascia la propria autorizzazione.

Il Municipio può esigere secondo il suo criterio che vengano apportate modifiche di carattere estetico-edilizio e letterario dettate da esigenze di decoro.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

In caso di errata posa, contro abusi o stonature estetiche, il Municipio ha il diritto di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.

Art. 19 - Dimensione delle fosse e dei monumenti funebri

Per ogni tomba viene riservato:

- uno spazio dalle dimensioni di 2,00 m lunghezza x 1,10 m larghezza

Le dimensioni delle fosse nei campi comuni devono essere:

- per adulti 1,80 m lunghezza x 0,80 m larghezza x 1,80 m di profondità
- per bambini fino a 10 anni 1,50 m lunghezza x 0,60 m larghezza x 1,80 m di profondità

Le dimensioni dei monumenti sulle tombe nei campi comuni devono essere:

- lapide orizzontale 1,70 m lunghezza x 0,80 m larghezza
- lapide verticale o di altro elemento ornamentario (es. croci, scultura) 1,15 m altezza

La dimensione dei monumenti sulle tombe di famiglia è soggetta alla valutazione del Municipio.

Ogni tumulo può essere circondato da una bordura che deve avere le seguenti dimensioni: 1.70 m di lunghezza e 0.80 m di larghezza. Essa deve sporgere dal terreno di 15 cm e deve avere una parte interrata per almeno 20 cm. La sporgenza di 15 cm va misurata a partire dal livello superiore della cordonata principale di ogni campo. La lunghezza e la larghezza fissate per la bordura s'intendono per i lati esterni.

Le ditte terze che si occupano della posa dei monumenti dovranno attenersi strettamente al presente Regolamento e ad eventuali disposizioni indicate dal Municipio.

Art. 20 - Loculi cinerari

I loculi cinerari sono riservati ad accogliere in apposite urne le ceneri di salme cremate. Le ceneri devono essere contenute in urne di forma appropriata. Per la chiusura dei loculi è posata una lastra di granito fornita dal Comune.

Sulle stesse sono scritti, con caratteri e secondo disposizioni prescritti dal Municipio, il cognome, il nome, l'anno di nascita e di morte del defunto. Altre iscrizioni non sono ammesse.

È permesso applicare alla lastra una cornice con fotografia, un vasetto portafiori, una croce o una fiamma di tipo, misura e modo autorizzati dal Municipio (v. piano allegato alla relativa Ordinanza). Le relative spese sono a carico del committente.

Art. 21 - Struttura delle urne cinerarie e dei feretri

Un feretro non può contenere che una sola salma, ad eccezione del caso indicato all'art. 28, cpv. 2. Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biologicamente degradabile. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.

Le salme provenienti da un'altra giurisdizione e che, per effetto di legge o di regolamento, vengono a trovarsi chiuse in una cassa metallica o di legno forte, devono essere inumate su ordine e sotto controllo del medico designato dal Comune ad una profondità di m 2.20 in modo da non intralciare la rotazione di sepolture. Su richiesta dei parenti più prossimi può essere accordato il permesso di riaprire il feretro e traslare la salma in una cassa di legno dolce. L'operazione deve esser fatta nella camera mortuaria alla continua presenza del medico designato dal Comune.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terracotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatorio la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.

Art. 22 - Obblighi dell'affossatore

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente Regolamento.

È permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

È facoltà dell'affossatore scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art. 23 - Altre disposizioni relative ai monumenti

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, e devono essere posati in modo da non costituire pericolo per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci, ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere.

Art. 24 - Responsabilità

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi o dalla natura a tombe, lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

Art. 25 - Manutenzione

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico del rappresentante degli eredi stabilito all'articolo 13. Quando tale manutenzione facesse difetto, previo avviso agli interessati, il Municipio provvederà d'ufficio all'esecuzione a spese dei proprietari.

Nel caso venisse a mancare un rappresentante degli eredi, il Municipio può provvedere alla manutenzione con interventi minimi a proprio carico.

Art. 26 - Pulizia e ordine

Il Municipio provvede alla pulizia del cimitero. La popolazione deve osservare il massimo ordine: le corone e i fiori appassiti devono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 27 - Fiori ed arbusti

Davanti ai loculi cinerari è ammessa la posa di vasi di fiori unicamente negli spazi delimitati e definiti dal Municipio.

È vietata ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi a un'altezza massima di 80 cm. Quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

TITOLO V – TECNICHE DI TUMULAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPURGH

Art. 28 - Tecniche di tumulazione

La tumulazione avviene per:

- a) inumazione;
- b) deposizione delle urne cinerarie nei loculi;
- c) deposizione/sepoltura delle urne cinerarie nelle tombe esistenti.

Ogni feretro deve essere sepolto in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 29 – Autorizzazioni per tumulazioni

Nessuna salma potrà essere tumulata senza autorizzazione del Municipio.

La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederà quindi ad impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.

Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla Cancelleria comunale.

Art. 30 - Avviso di spurgo e intenzioni degli eredi

Giunto a termine il periodo di concessione e quando vi è una necessità di spazio, il Municipio procede all'avviso di spurgo tramite:

- avviso in forma scritta raccomandata al rappresentante degli eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti;

- avviso di spurgo pubblicato: all'albo comunale, in cimitero, sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino e sui principali quotidiani del Canton Ticino.

Il rappresentante degli eredi deve comunicare per iscritto entro 60 giorni dall'avviso se intende:

- a) nel caso di spurgo di tombe:
 - ritirare i segni commemorativi;
 - con i costi a proprio carico, ritirare i resti della salma, incenerirli e raccogliarli in urne da depositare sotto altre tombe situate al di fuori del campo esumato oppure in un loculo già occupato da una sola urna. Non è concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati in nuovi loculi cinerari. In ogni caso ciò non dà diritto a nuove concessioni;
 - con i costi a proprio carico, collocare eventuali urne ivi depositate, sotto altre tombe situate al di fuori del campo esumato o in un loculo già occupato da una sola urna, il che non dà in ogni caso diritto a nuove concessioni. Nel caso la concessione dell'urna non fosse ancora scaduta è possibile deporla anche in nuovi loculi cinerari. Per la durata della concessione fa comunque stato quella iniziale;
- b) nel caso di spurgo di loculi cinerari:
 - con i costi a proprio carico, collocare le urne in altri loculi occupati da una sola urna oppure porle nelle tombe. In ogni caso ciò non dà diritto a nuove concessioni.

In entrambi i casi, qualora non fosse data altra destinazione, i resti o le ceneri verranno depositate nell'ossario comunale e i costi sono a carico del Comune.

Trascorso tale termine il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare e nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.

Le spese dello spurgo sono a carico del Comune.

Art. 31 - Autorizzazioni per esumazioni

Nessuna salma potrà essere esumata ed eventualmente asportata dal cimitero senza autorizzazione del Municipio.

Qualsiasi esumazione può aver luogo unicamente trascorsi venti anni dalla concessione. Possono essere concesse eccezioni dal Municipio su richiesta dei parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati previo ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento di Sanità e Socialità quando necessario e quando sono date precise garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo. Le relative spese di esumazione e di sistemazione sono a carico dei richiedenti.

Nel caso di esumazioni prima della scadenza della concessione non sarà fatto luogo a rimborso alcuno della tassa pagata.

Le esumazioni devono essere fatte da un incaricato del Comune a spese dei richiedenti e alla continua presenza del medico designato dal Comune.

I resti di tombe singole o di famiglia provenienti da esumazioni per scadenze di concessione, ai sensi dell'art. 14, se non asportate altrove, sono da deporre in una delle aree del cimitero secondo le prescrizioni stabilite all'art. 30.

TITOLO VI – ORDINAMENTO DI POLIZIA

Art. 32 - Veto lavori

È vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero, dove devono essere trasportati già in condizioni per essere posati in opera, salvo i piccoli interventi di rifinitura. In ogni caso è vietato lasciar depositato in cimitero materiale utilizzato per la costruzione.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti è proibito effettuare nel cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 33 - Accesso al cimitero

L'accesso al cimitero è libero a tutte le persone. La camera mortuaria e l'ossario, di regola, rimangono chiusi. La cappella viene aperta e confidata alla cura dei fedeli, l'autorità religiosa potrà farne uso senza chiedere speciale autorizzazione.

È assolutamente vietato l'introduzione di animali nel cimitero. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare orari d'accesso.

È proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno del cimitero; sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio delle persone a mobilità ridotta.

Art. 34 - Servizio funebre

Le inumazioni devono essere fatte unicamente nei giorni feriali, escluse le domeniche ed i giorni festivi ufficiali, di regola al mattino o in casi eccezionali nel pomeriggio con termine della cerimonia pubblica di regola entro le ore 15.00.

Gli orari relativi all'organizzazione del servizio funebre e le modalità relative al corteo funebre devono essere concordati dalle onoranze funebri con il Municipio.

Art. 35 - Camera mortuaria

Nella camera mortuaria vengono accolte le salme in attesa di sepoltura, di traslazione in altra sede o di eventuali autopsie. Ogni intervento legato al deposito della salma dev'essere eseguito a carico degli eredi.

In caso di più decessi l'uso della camera avviene per priorità temporale, fa stato il certificato di decesso timbrato dal medico.

Art. 36 - Danni e responsabilità

Gli autori di danni al cimitero, alle tombe o ai monumenti funerari vengono puniti con una multa fino a Fr. 1'000.-. Sono riservate, nei casi gravi, l'azione penale e quella per il risarcimento del danno a chi di dovere.

Il Comune declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da terzi ai monumenti funerari.

Art. 37 - Infrazioni

Le infrazioni al Regolamento sono punite con la multa fino a un massimo di Fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC. Resta riservata l'azione civile e penale.

TITOLO VII – TASSE E TARIFFE

Art. 38 - Tasse

Le tasse di concessione relative al cimitero di Airolo sono le seguenti:

a. campo per sepolture di bambini fino ai 10 anni

da fr. 0.- a fr. 500.- per ogni salma

b. campo comune per sepolture di persone adulte (30 anni e 3 rinnovi di 10 anni)

da fr. 0.- a fr. 500.- per salme di domiciliati, attinenti o patrizi

da fr. 300.- a fr. 1'000.- per ogni altra salma

da fr. 100.- a fr. 300.- per rinnovo

da fr. 0.- a fr. 500.- per ogni urna deposta in una tomba

c. loculi per urne cinerarie (30 anni e 3 rinnovi di 10 anni)

da fr. 300.- a fr. 1'000.- per ogni prima urna di defunti domiciliati, attinenti o patrizi

da fr. 100.- a fr. 300.- per seconda urna di defunti domiciliati, attinenti o patrizi

da fr. 500.- a fr. 1'500.- per urne di defunti non domiciliati, né attinenti e né patrizi

da fr. 100.- a fr. 300.- per seconda urna di defunti non domiciliati, né attinenti e né patrizi

da fr. 100.- a fr. 500.- per rinnovo

d. tombe di famiglia (60 anni e un rinnovo di 40 anni)

da fr. 1'000.- a fr. 5'000.- per terreno singolo

da fr. 1'000.- a fr. 3'000.- per rinnovo

da fr. 0.- a fr. 500.- per ogni urna deposta in una tomba

e. ossario comunale

esente da tassa

f. deposito di salme nella camera mortuaria

esente da tassa

g. piombatura del feretro

da fr. 50.- a fr. 100.- durante l'orario normale apertura cancelleria

da fr. 100.- a fr. 250.- fuori orario

h. approvazione progetti e schizzi

da fr. 50.- a fr. 150.- a progetto / richiesta

Le tasse vanno versate entro 30 giorni dall'ottenimento della rispettiva concessione. Il pagamento di queste tasse non conferisce in nessun caso la proprietà sul fondo, bensì il diritto alla concessione in relazione alla superficie ed alla durata.

Art. 39 - Emolumenti al medico designato dal Comune

Chi chiede la prestazione del medico designato dal Comune per assistenza in caso di esumazioni richieste al di fuori di lavori spurgo decisi dal Municipio, deve corrispondere:

da fr. 0.- a fr. 500.- di giorno

da fr. 0.- a fr. 500.- di notte

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Applicazione

Il presente Regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio comunale di Airolo e relativa ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Art. 41 - Contestazioni

In merito alle contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino entro il termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 42 - Deroghe

Con l'eccezione degli articoli 38 e 39, il Municipio ha la facoltà di concedere delle deroghe subordinate all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- esistenza di una situazione eccezionale,
- rispetto delle finalità e dello spirito del Regolamento cimitero,
- rispetto dell'interesse pubblico.

La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente al momento della loro concessione

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Il Segretario:

Mirella Beffa-Strozzi

Danilo Passera

Approvato dal Municipio di Airolo con risoluzione n. 2018 del 08.11.2022, approvante il MM n. 40/2022.

Approvato dal Consiglio comunale di Airolo in data 19.12.2022.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione no. 004894 del 17.07.2023.